SETTORE ANAGRAFICO CERTIFICATIVO
SEGRETERIA DEL CONSERVATORE

DISPOSIZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BARI
N. 3/R.I. DEL 27.10.2016

Oggetto: Notifica degli atti di accertamento delle violazioni amministrative tramite l'utilizzo dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell'Impresa.

il Conservatore

- Visto l'art. 2188 del Codice Civile;
- Visto l'art. 8 della Legge 580/1993 che disciplina il Registro delle Imprese;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 che regolamenta il Registro delle Imprese;
- Visti l'articolo 2194 del Codice Civile, inerente l'inosservanza degli obblighi di iscrizione nel Registro delle Imprese, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, da parte di chiunque vi sia tenuto, e l'articolo 2630 del Codice Civile, inerente l'omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi da parte di chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, ne omette l'esecuzione presso il Registro delle Imprese;
- Visti il R.D. 20.09.1934, n.ro 2011, articoli 47 e 48, e la legge 04.11.1981, n.ro 630, inerenti gli obblighi di denuncia al Repertorio Economico Amministrativo posti in capo a chiunque, individualmente o in società con altri, eserciti un'attività industriale o commerciale o agricola;
- Preso atto che tutte le domande, le denunce e i depositi presentati all'Ufficio del Registro delle Imprese attengono ad atti e fatti dell'impresa, cui la legge impone obblighi pubblicitari nel Registro delle Imprese o nel Repertorio Economico Amministrativo;
- Considerato che gli obblighi pubblicitari posti in capo alle imprese devono essere espletati dai soggetti che, essendone tenuti ai sensi di legge, nelle medesime ricoprono determinate cariche, quali quella di titolare, amministratore, sindaco;
- Considerato pertanto che l'Ufficio del Registro delle Imprese risulta essere investito, quale organo preposto, dell'accertamento di tutte le violazioni amministrative, connesse alla tenuta del Registro delle Imprese e del Repertorio Economico Amministrativo, commesse dalle imprese e, per esse, dai soggetti che, al loro interno, ricoprono specifiche qualifiche indicate dalla legge;
- Visto l'articolo 14 della legge 24.11.1981, n.ro 689, inerente le modalità attraverso cui deve procedersi con la contestazione immediata dell'illecito ovvero con la notificazione degli estremi della violazione agli interessati ed, in particolare, la previsione di cui al 4 comma del medesimo articolo, relativa alla notificazione degli atti di accertamento da esperirsi ai sensi delle leggi vigenti ed, eventualmente, ai sensi delle disposizioni del Codice di Procedura Civile;
- Considerato che il procedimento di notificazione degli atti di accertamento inerenti le violazioni amministrative, ai sensi del citato articolo 14, non deve necessariamente seguire le modalità previste dal Codice di Procedura Civile;

- Constatato che, ai sensi della legge 20.11.1982, n.ro 890, in materia civile, amministrativa e penale, la notificazione degli atti può essere espletata avvalendosi del servizio postale;
- Visti gli articoli 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile;
- Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 139, inerente la possibilità di notificare gli atti di accertamento dove è ubicato l'ufficio o esercita l'attività d'impresa (l'industria o il commercio) l'interessato, qualora tali luoghi risultino trovarsi nell'ambito del Comune di residenza del destinatario;
- Preso atto che l'articolo 145 del Codice di Procedura Civile prevede che le notificazioni alle persone giuridiche e alle società di persone devono essere eseguite nella loro sede, mediante consegna di copia al rappresentante o, alternativamente, ai sensi degli artt. 138, 139, e 141 del Codice di Procedura Civile, alla persona fisica che rappresenta l'ente (società), qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale;
- Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 149 bis, inerente la possibilità di notificare gli atti, costituiti da un documento informatico, attraverso lo strumento della posta elettronica certificata (P.E.C.), anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo;
- Ritenuto pertanto che negli atti di accertamento delle violazioni amministrative in oggetto sono sempre indicati sia i soggetti obbligati in via principale, con i dati inerenti la relativa qualifica, residenza, domicilio e dimora abituale, sia l'obbligato in solido (l'ente rappresentato);
- Posto che gli atti da notificarsi agli obbligati in via principale possano essere legittimamente notificati presso la sede dell'ente che rappresentano, e che le violazioni contestate sono connesse alla qualifica ricoperta dai medesimi all'interno del medesimo ente;
- Vista la pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Se. Lav. 14.03.2008 n.ro 7004) che, seppur inerente un contenzioso di natura giuslavorista, ha affermato, in materia di notifiche di verbali e ordinanze-ingiunzioni, che, essendo la notifica indirizzata all'amministratore unico, quale soggetto che riveste una carica sociale, e non quale persona fisica, essa è valida anche se spedita in un unico plico, in un solo esemplare, per entrambi i soggetti, amministratore e società, presso la sede di quest'ultima;
- Considerato che, ai sensi dell'art. 16 comma 6 del D.L. 29.11.2008, n.ro 185, e dell'art. 5, commi 1 e 2 del D.L. 18.10.2012, n.ro 179, tutte le imprese, sia individuali che in forma associata, sono tenute a dotarsi di una propria casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) e a comunicarla, per l'iscrizione, al Registro delle Imprese;
- Preso atto del valore giuridico attribuito alla PEC dell'impresa, quale domicilio elettronico certificato della medesima;
- Visto l'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 07.03.2005, n.ro 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) inerente il diritto delle imprese a richiedere e ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le Pubbliche Amministrazioni;
- Visto il successivo art. 5 bis, comma 1, inerente l'obbligo, posto in capo alle Pubbliche Amministrazioni, di utilizzare esclusivamente le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel caso di adozione e comunicazione di atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;
- Visto il successivo art. 6, comma 1, inerente l'obbligo posto a capo delle Pubbliche Amministrazioni di utilizzare la PEC per le comunicazioni con i soggetti "impresa" che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo; dichiarazione che a sua volta rappresenta espressa accettazione dell'invio di qualsiasi atto e/o provvedimento;
- Visto il successivo art. 48, comma 2, ai sensi del quale la trasmissione, che necessita di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna del documento informatico per via telematica, effettuata mediante lo strumento della PEC, equivale alla notificazione per mezzo del servizio postale;
- Ritenuto che, ai sensi del combinato disposto di cui alle norme sopra indicate, deve considerarsi superata la richiesta di corrispondenza tra Comune di residenza dell'interessato (titolare, amministratore, sindaco) e Comune competente per la sede dell'impresa attraverso la notificazione degli atti amministrativi da parte dell'Ufficio del Registro delle Imprese tramite lo strumento della PEC;

- Ritenuta, alla luce delle disposizioni sopra indicate, la validità e l'efficacia della notificazione, a tutti i soggetti interessati (obbligati in via principale ed obbligati in solido), degli atti di accertamento delle violazioni amministrative connesse alla tenuta del Registro delle Imprese e del Repertorio Economico Amministrativo, presso l'indirizzo PEC dell'impresa, dichiarato ed iscritto nel Registro delle Imprese;
- Posto che tale modalità di notifica possa esperirsi nei confronti di coloro che si siano resi responsabili in via principale della violazione, esclusivamente, se all'atto della relativa contestazione, tali soggetti rivestano la medesima carica e/o qualifica ricoperta alla data in cui si sia consumata la predetta infrazione;
- Visto l'art. 149 bis, comma 3, del Codice di Procedura Civile, ai sensi del quale la notificazione a mezzo PEC si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario; momento attestato dal rilascio al mittente della ricevuta di avvenuta consegna;
- Considerata l'opportunità, in termini di semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa, di sperimentare la procedura di notificazione degli di accertamento emessi dall'Ufficio del Registro delle Imprese tramite lo strumento della PEC;
- Preso atto del parere favorevole espresso dal Dr. Antonio Bruno, Responsabile del Servizio competente

DETERMINA

1) **di effettuare la notifica degli atti di accertamento delle violazioni amministrative, connesse alla tenuta del Registro delle Imprese e del Repertorio Economico Amministrativo e contestate, sia ai soggetti obbligati in via principale che ai soggetti obbligati in via solidale, all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) dichiarato dall'impresa e regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese;**
2) **di attuare la modalità di notifica prevista al punto 1), in relazione ad ogni violazione amministrativa accertata, a decorrere dal 1 dicembre 2016;**
3) **di eseguire la predetta modalità, nei confronti di coloro che si siano resi responsabili in via principale della violazione, esclusivamente, se, in occasione dell'accertamento della relativa contestazione, tali soggetti continuino a mantenere nell'impresa la medesima carica e/o qualifica ricoperta alla data in cui si sia consumata la predetta infrazione;**
4) **di accludere alla notifica di cui al punto 1), oltre all'atto di accertamento informatico sottoscritto con firma digitale, anche una copia informatica semplice del medesimo provvedimento, in formato elettronico .pdf/A, onde consentire, a coloro che siano sprovvisti dell'applicazione informatica di lettura dei documenti informatici, sottoscritti digitalmente, di visualizzarne agevolmente il contenuto;**
5) **di provvedere all'esecuzione della notifica, qualora questa, tramite lo strumento della P.E.C. non sia possibile o non abbia esito positivo, tramite il servizio di posta tradizionale, ai sensi della Legge n.ro 890/82;**
6) **di pubblicare all'Albo Camerale *"on line"* della Camera di Commercio IAA di Bari il presente provvedimento, per 30 (trenta) giorni consecutivi.**

Bari, 27 ottobre 2016

IL CONSERVATORE
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BARI
(Dott.ssa Angela R. PARTIPILO)

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura - BARI -